

TORNATA DEL 23 APRILE 1857

questa estrazione del sale convenevolmente, perchè altrimenti in certi luoghi, e massime negli stagni che hanno una certa profondità, non si potrebbe produrre il sale se non facendo questi cumuli.

Se la Commissione non avesse nessuna difficoltà di accettare questa mia aggiunta, io la trasmetterei alla Presidenza perchè sia messa ai voti.

**D'ARCAIS, relatore.** Il motivo per cui la Commissione ha introdotto questo ordinamento, ossia questa proibizione di potere stabilire depositi, si fu perchè la società concessionaria esprime il timore che con questo stabilimento di cumuli si potesse facilitare l'estrazione; però la Commissione non ha inteso di proibire ai raccoglitori di sale di formare piccoli cumuli; essa ebbe intenzione di proibire unicamente i grandi e stabili depositi, come si pratica nelle saline; e credette per ciò che la parola *depositi* fosse sufficiente per esprimere l'idea; tuttavia essa non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Decandia, e credo che anche il ministro vorrà accettarlo.

**CAVOUB, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.** Io l'accetto.

**PRESIDENTE.** Secondo la proposta dell'onorevole Decandia, l'articolo sarebbe così concepito:

« A cominciare dal 1° agosto 1857 sarà facoltativo agli abitanti dell'isola di raccogliere il sale che vi si produce naturalmente.

« Rimane però proibito di toccare in nessun modo alle saline e stagni indicati nell'articolo 1 della convenzione 26 giugno 1852, approvata colla legge 25 maggio 1853, ed alle saline di Carloforte state concesse posteriormente, come pure di fare in qualunque siasi parte dell'isola opere intese a facilitare la raccolta delle acque o la cristallizzazione del sale, e di stabilire depositi o cumuli permanenti sul luogo della raccolta oltre la stagione dedicata alla medesima. »

Essendo accettato dal Ministero e dalla Commissione, pongo ai voti l'articolo con questo emendamento.

(La Camera approva.)

« Art. 3. La facoltà di raccogliere il sale, concessa col precedente articolo, non potrà in alcun tempo formare titolo ad un diritto di proprietà o di uso, e dare ragione ad opporsi allo stabilimento, per parte del demanio o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La fabbricazione del sale rimarrà esclusivamente riservata alla società concessionaria delle saline per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione »

**LEO.** L'espressione di questo articolo 4 mi pare troppo generica, perchè toglie all'amministrazione ogni diritto di fabbricare sale per proprio conto. Questa riserva sarebbe bene di esprimerla con un'aggiunta, perchè diversamente nell'articolo 4 pare che si dia ampia facoltà a questa società d'impedire qualunque fabbricazione; così l'articolo 4 si troverebbe in piena armonia coll'articolo precedente.

L'articolo 4 come è redatto vincola ogni diritto nel caso che l'azienda delle gabelle volesse coltivare il sale per proprio conto.

**D'ARCAIS, relatore.** La Commissione non può accettare questo emendamento, perchè la società concessionaria delle saline ha un contratto col Governo, in forza del quale esso non può coltivarne altre finchè dura il privilegio ad essa accordato; e nell'articolo si è detto espressamente: « per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione. »

Se il Governo crederà di stabilire altre saline, lo farà, ma la Commissione non stima che possa ciò fare per proprio conto, perchè con questa convenzione ha locato la coltivazione delle saline in tutta l'estensione della Sardegna. Coll'articolo 3 è riservata espressamente al demanio la facoltà di stabilire saline, perchè ciò è nei suoi diritti, ma dovrà per la coltivazione osservare la convenzione colla società.

**LEO.** Se vi osta la convenzione, io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. L'amministrazione delle gabelle è autorizzata a continuare per gli anni 1858 e 1859 la vendita del sale nei depositi ora esistenti.

« Il prezzo del sale nei vari depositi verrà determinato dal ministro delle finanze in modo da indennizzare l'amministrazione di tutte le spese di compra, trasporto e vendita. »

Il deputato Falqui-Pes ha facoltà di parlare.

**FALQUI-PES.** Sotto duplice aspetto io mi sono fatto, o signori, a considerare il progetto di legge che oggi si presenta alle savie vostre deliberazioni; ma se da un lato ho dovuto riconoscere il medesimo utile e vantaggioso alla Sardegna, fondato dubbio di questa utilità mi si è presentato per l'avvenire, pel modo segnatamente in cui è piaciuto alla Commissione di riformare la proposta che era stata fatta dal Ministero. E veramente, se questo progetto di legge si riguarda dal lato della facoltà che si accorda agli isolani di raccogliere il sale che vi si produce naturalmente, non può negarsi che il medesimo soddisfa a un antico desiderio le tante volte esternato in questo recinto, di vedere cioè abolita la fiscalità negli stagni saliferi naturali, e quindi allontanati i pericoli di quelle ben dolorose conseguenze consistenti nella vessazione e nei disordini che il paese è stato ben spesso costretto a deplorare.

D'altro lato però la limitazione a soli due anni fatta dalla Commissione per l'autorizzazione delle gabelle a continuare la vendita del sale nei depositi ora esistenti, mi fa fondatamente temere che gravosissima abbia, dopo il biennio, a riuscire la fatta restrizione alla maggior parte dei comuni dell'isola ed alle classi più povere di essa.

A dimostrare la consistenza di questo timore io mi farò, o signori, ad esaminare le due ragioni dalle quali è stata indotta la Commissione a questa modificazione del progetto del Ministero.